INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1964

in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile

(64/389/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che lo sviluppo della politica comune dei trasporti implica l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative all'utilizzazione delle infrastrutture, armonizzazione che dovrà tener conto della necessità di eliminare le disparità suscettibili di falsare la concorrenza nei trasporti ;

Considerando che il raggiungimento di tale obiettivo esige, tra l'altro, una conoscenza quanto possibile completa dei costi delle infrastrutture ; che a tale scopo è necessario organizzare per tutti gli Stati membri della Comunità e per tutti i modi di trasporto un'indagine secondo principi comuni e per lo stesso periodo di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si procederà nella Comunità ad un'indagine, secondo principi comuni, sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile.

Gli Stati membri sono incaricati, ciascuno per quanto lo riguarda, dell' organizzazione e dello svolgimento dell'indagine.

Articolo 2

1. L'indagine avrà lo scopo di determinare :

a) i costi complessivi delle infrastrutture ;

b) la parte di tali costi imputabile alla funzione di trasporto delle infrastrutture, nel caso in cui queste svolgano contemporaneamente funzioni diverse ;

c) la parte di tali costi imputabile alle diverse categorie di trasporto.

2. L'indagine prenderà in considerazione i dati dell'anno 1966.

Articolo 3

Per raccogliere i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture la cui conoscenza è necessaria per svolgere l'indagine di cui all'articolo 1, gli Stati membri procederanno a rilevamenti e a sondaggi che avranno luogo nel 1965 e nel 1966.

I rilevamenti e i sondaggi da effettuare nel corso di ciascuno degli anni suddetti saranno fissati rispettivamente prima del 15 luglio 1964 e del 30 aprile 1965, mediante decisioni che la Commissione prenderà previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilirà prima del 30

(1) GU n. 24 dell'8.2.1964, pag. 421/64.
(2) Vedi pag. 1600/64 della presente Gazzetta Ufficiale.

aprile 1965 il campo d'applicazione dell'indagine ed i metodi per la determinazione e l'imputazione dei costi di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri adotteranno in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'organizzazione ed all'esecuzione dell'indagine e le comunicheranno alla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicheranno i risultati dell'indagine alla Commissione non oltre il 31 dicembre 1967. Essi assisteranno la Commissione nel confronto e nell'utilizzazione dei risultati.

Articolo 7

La Commissione presentà al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 1968, una relazione sui risultati dell'indagine ed uno studio sulle condizioni di copertura dei costi delle infrastrutture.

La relazione sarà accompagnata da proposte per l'introduzione di una contabilità permanente e uniforme delle spese e delle entrate relative alle infrastrutture di trasporto.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BERTRAND

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di « decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di un'inchiesta sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile »

A. RICHIESTA DI PARERE

In occasione della 104ª sessione tenuta il 14 giugno 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di decisione relativa all'organizzazione di un'inchiesta sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile.

La richiesta di parere relativa a detto testo, che è riprodotto qui di seguito, è stata trasmessa dal sig. Pierre Grégoire, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 14 giugno 1963.

Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di un'inchiesta sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e specialmente l'articolo 75,

Visto la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che la concorrenza nei trasporti all'interno della Comunità può essere falsata dalle differenze esistenti, per quanto concerne l'assunzione a carico dei costi d'infrastruttura fra i modi di trasporto e, all'interno di questi, fra le categorie di utenti delle infrastrutture ;

Considerando che conviene pertanto eliminare gradualmente tali differenze nel quadro della politica comune dei trasporti mediante provvedimenti che assicurino che gli utenti delle infrastrutture assumano a proprio carico i costi di queste che sono loro imputabili ;

Considerando che l'elaborazione di tali provvedimenti dovrà fondarsi su dati statistici completi e detta-

gliati che dovranno risultare da un'inchiesta da organizzare nella Comunità ; che tale inchiesta dovrà essere attuata, per l'insieme degli Stati membri e dei modi di trasporto, secondo metodi e per un periodo di riferimento comuni ; che, a tal fine, il campo d'applicazione dell'inchiesta nonchè i metodi di determinazione e d'imputazione dei costi dovranno essere stabiliti dalla Commissione dopo consultazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sarà proceduto nella Comunità ad un'inchiesta, secondo metodi comuni, sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile.

Gli Stati membri sono incaricati, ciascuno per quanto lo riguarda, dell'organizzazione dell'inchiesta.

Articolo 2

L'inchiesta avrà lo scopo di determinare :

a) i costi totali delle infrastrutture ;

b) i costi imputabili alla funzione di trasporto delle infrastrutture nel caso in qui queste svolgano contemporaneamente anche altre funzioni ;

c) i costi imputabili alle diverse categorie di utenti delle infrastrutture di trasporto.

Articolo 3

L'inchiesta prenderà in considerazione i dati dell'anno 1965.

Articolo 4

Al fine di assicurare la comparabilità dei risultati nazionali, il campo d'applicazione dell'inchiesta nonchè i metodi di determinazione e di imputazione dei costi saranno stabiliti prima del 31 dicembre 1964 con decisione della Commissione adottata dopo consultazione degli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 1966, i risultati dell'inchiesta. Assisteranno inoltre la Commissione stessa nel confronto dei risultati.

Articolo 6

Anteriormente al 1° luglio 1967 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Articolo 7

Gli Stati membri adotteranno in tempo utile tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'organizzazione dell'inchiesta e le porteranno a conoscenza della Commissione.

Articolo 8

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella XXXIII sessione tenuta a Bruxelles il 27, il 28 e il 29 novembre 1963, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di « Decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di un'inchiesta sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della C.E.E. in data 14 giugno 1963, riguardante la « Proposta di decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di un'inchiesta sui costi delle infrastruttre relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile »,

Visto l'articolo 75, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno,

Visto il proprio Parere in merito al « Memorandum sull'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti » (doc. CES 70/62 — paragrafo 20),

Visto il rapporto del signor Major, relatore della Sezione specializzata per i trasporti (doc. CES 385/63),

Visto il parere della Sezione specializzata per i trasporti (doc. CES 352/63 fin),

Visto quanto deliberato dalla propria Assemblea nel corso della XXXIII sessione plenaria (seduta del 28 novembre 1963),

Considerando che la politica comune dei trasporti deve necessariamente fondarsi su dati numerici completi e dettagliati relativi ai costi delle infrastrutture, che siano stati ottenuti secondo metodi identici per i tre modi di trasporto nei singoli paesi della Comunità ;

Considerando più particolarmente la necessità di imputare ad ogni utente delle infrastrutture la parte dei costi delle infrastrutture stesse che gli è imputabile ;

Considerando che un'inchiesta sui costi delle infrastrutture fornirà le informazioni indispensabili in questo settore,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE :

Il Comitato economico e sociale approva la « Proposta di decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di un'inchiesta sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile ».

Sottolineando l'urgente necessità di effettuare tale inchiesta, esso insiste affinchè si rispettino scrupolosamente i termini previsti nel progetto di decisione e si adottino, tanto sul piano nazionale che su quello comunitario, provvedimenti amministrativi atti a garantire la buona esecuzione dell'inchiesta.

Il Comitato fa rilevare la necessità di organizzare adeguatamente i servizi della Commissione al fine di consentire entro breve tempo lo svolgimento dei lavori indispensabili di accertamento e di raffronto dei dati, intesi a garantire la comparabilità dei risultati.

Esso auspica che la Commissione voglia consultarlo su ogni tappa dei lavori del Comitato degli esperti governativi in ordine ai metodi di determinazione e di imputazione dei costi, di cui si tratta all'articolo 4.

Il Comitato economico e sociale propone inoltre che si introducano nel testo della proposta di decisione le seguenti precisazioni :

Articolo 1

Sostituire la parola « organizzazione » con « esecuzione ». Tale sostituzione rispecchia l'intento di evitare ogni confusione fra quella che è la « determinazione dei metodi comuni » — espressione in cui può trovarsi implicita l'idea di organizzazione (e l'organizzazione deve restare un compito comunitario) — e quella che è l'esecuzione materiale dell'inchiesta.

Articolo 2

Redigere nuovamente tutto l'articolo come segue :

« L'inchiesta avrà lo scopo di determinare *separatamente per le ferrovie, per la strada e per le vie navigabili :*

a) i costi totali delle infrastrutture,

b) *la quota di tali costi* imputabile alla funzione di trasporto delle infrastrutture nel caso in cui queste svolgano contemporaneamente anche altre funzioni,

c) *la quota di tali costi* imputabile alle diverse categorie di utenti delle infrastrutture di trasporto. »

Queste aggiunte mettono in rilievo che :

1 — non è prevista alcuna inchiesta sulle infrastrutture di trasporto considerate globalmente,

2 — nell'inchiesta non sono compresi i costi delle infrastrutture di cui beneficiano direttamente o indirettamente altri settori dell'economia.

Articolo 6

Il Comitato ritiene indispensabile che, parallelamente all'inchiesta sui costi, si conduca uno studio sugli introiti, e, preferendo che tale principio venga fissato nel progetto di decisione, propone di redigere l'articolo 6 come segue :

« Anteriormente al 1° luglio 1967 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dell'inchiesta, *nonchè uno studio che determini l'ammontare delle somme riscosse, in forme diverse, presso gli utenti per l'utilizzazione dell'infrastruttura.* »

Articolo 7

Aggiungere alle parole « all'organizzazione » le parole : « *e all'esecuzione* ».

Tale aggiunta è conforme alle osservazioni sull'articolo 1.

Così deliberato a Bruxelles, il 28 novembre 1963.

Il presente parere è stato adottato all'unanimità (numero dei votanti : 76).

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Émile ROCHE